

A.G.C. 07 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo -
**Deliberazione n. 878 del 15 maggio 2009 - Delibera n. 1964/2008- Mobilità volontaria in ingresso-
Chiarimenti.**

PREMESSO che

- con delibera n. 1964 del 05/12/2008, integrata con successiva delibera n. 540 del 20/03/2009 in attuazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2007/2009, si è provveduto, nella parte relativa alla mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, a fissare i criteri per dare esecuzione al processo di mobilità volontaria nei confronti del personale proveniente da altre Amministrazione e già in posizione di comando presso la Giunta Regionale;

CONSIDERATO che

- tra i criteri fissati nel richiamato deliberato n. 1964/2008, al punto 5, vi è quello di “non aver procedimenti penali o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali e/o disciplinari conclusi con esito sfavorevole”;

RITENUTO che

- tale previsione appare alquanto gravosa, in quanto non limitata a specifiche ipotesi di reato ed operante peraltro nei confronti di soggetti già dipendenti della P.A.;
- pertanto, la mera pendenza di un procedimento penale e dell' eventuale conseguente procedimento disciplinare non può di per sé determinare l'esclusione dall'applicazione della procedura di mobilità laddove tale procedimento non sia riferito ai reati previsti dal libro II titolo 2 del C.P. “delitti contro la pubblica Amministrazione” e specificamente quelli indicati all'art.3 comma1 della legge 27/03/2001 n. 97;

Propone e la Giunta, in conformità, all'unanimità:

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si intendono integralmente richiamate:

- di stabilire che ai fini della mobilità volontaria i soggetti interessati non devono avere procedimenti penali o disciplinari in corso ascrivibili alla ipotesi di reato previsti dal libro II titolo 2 del C.P. “delitti contro la pubblica Amministrazione” e specificamente quelli indicati all'art.3 comma 1 della legge 27/03/2001 n. 97;
- di modificare pertanto, a chiarimento di quanto citato in premessa, il punto 5 della delibera 1964/2008, nella parte in cui stabilisce che ai fini della mobilità volontaria è necessario che i soggetti interessati non abbiano procedimenti penali o disciplinari in corso.....” parte che è così sostituita: “non aver procedimenti penali o disciplinari in corso ascrivibili alle ipotesi di reato previsti dal libro II titolo 2 del C.P. “delitti contro la pubblica Amministrazione” e specificamente quelli indicati all'art. 3 comma 1 della legge 27/03/2001 n. 97 e non aver procedimenti penali e/o disciplinari conclusi con esito sfavorevole.

Di trasmettere il presente provvedimento alle AA.GG.C. 07, 08 per quanto di rispettiva competenza, nonché al Settore stampa e documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino